

TRIBUNALE DI FORLÌ

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO
EX ARTT. 74 E SS. D. LGS. 14/2019
(CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA)**

FORMULATA DAL SIG.:

GLAUCO MUGNAROLI

(Cod. Fisc. MGNGLC63D30I472K),
nato a Savignano sul Rubicone (FC), il 30.04.1963,
ivi residente in Via Flavio Biondo n.4

dicembre 2023

ADVISOR LEGALE:

Avv. ASTORRE MANCINI,
Cod. Fisc. MNCSRR66T15G479P,
Via Flaminia n. 185/G (Res. L. B. Alberti),
47923 - Rimini (RN),
Tel. 0541/24017 - Fax 0541/54111,
e-mail: mancini@studiomanciniassociati.it,
p.e.c.: astorre.mancini@ordineavvocatirimini.it

SOMMARIO

I.	L'origine del sovraindebitamento del sig. Glauco Mugnaroli e il ricorso alla presente procedura	3
II.	La sussistenza dei presupposti per l'accesso alla presente procedura e l'insussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda	10
III.	La non assoggettabilità a Liquidazione Giudiziale dell'ente dilettantistico "ASD Atletico Santarcangelo"	14
IV.	I debiti del sig. Glauco Mugnaroli	
a)	I costi della presente procedura di Concordato Minore	23
b)	I debiti erariali conseguenti agli Avvisi di Accertamento notificati a carico dell'ente dilettantistico "A.S.D. Atletico Santarcangelo"	
V.	I beni del sig. Glauco Mugnaroli	26
a)	I beni immobili	26
b)	L'inesistenza di patrimonio mobiliare utilmente liquidabile	30
c)	I redditi	31
d)	Le spese necessarie per il mantenimento del ricorrente e della sua famiglia	32
VI.	Il contenuto economico della Proposta: il Piano	33
a)	L'attivo del Piano e la sua suddivisione in Finanza Interna e Finanza Esterna	35
b)	La suddivisione in classi dei creditori	35
c)	La ripartizione dell'attivo	39
d)	La tempistica dei pagamenti	47
VII.	L'estensione degli effetti del Concordato Minore al sig. Angelo Bullini, coobbligato solidale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5 CCII	54
VIII.	Il computo dei crediti ai fini del voto	54
IX.	La convenienza della Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria	
		55
X.	L'attestazione del Gestore della Crisi dr.ssa Francesca Castagnoli	56

I

L'origine del sovraindebitamento del sig. Glauco Mugnaroli e il ricorso alla presente procedura

Il sig. Glauco Mugnaroli (Cod. Fisc. MGNGLC63D30I472K) (d'ora innanzi "Ricorrente" o "Debitore"), nato a Savignano sul R. (FC), il 30.04.1963, ivi residente in appartamento condotto in locazione e posto in Savignano sul R. (FC), Piazza Borghesi n.5 (**docc. 1-2**), è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Cooperativa Sociale "Il Solco", con sede Savignano sul R. (FC), Via Rubicone Destra n.1700, assunto in data 19.5.2003 come operaio autista, con una retribuzione mensile media di € 1.550,00 netti (**doc.3**).

Sposato con matrimonio concordatario contratto in data 24.09.1995, in regime di separazione dei beni, è separato consensualmente dalla moglie, sig.ra Ileana Pavolucci, c.f. PVLLNI64R41Z133D, nata in Svizzera l'1.10.1964, di attualmente inoccupata a causa di patologia oncologica, con provvedimento reso dal Tribunale di Forlì in data 11.10.2021 (**doc.4**), da cui ha avuto una figlia, Cecilia Mugnaroli, nata il 26.12.1997, che attualmente convive con la madre e che, laureata in podologia nel novembre 2021, da pochi mesi ha aperto una partita IVA ma non è economicamente autosufficiente.

Il certificato di stato di famiglia attesta che il Ricorrente vive solo (**doc.5**).

In sede di separazione, il Tribunale ha disposto l'assegnazione alla moglie dell'appartamento in comproprietà dei coniugi, posto in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n.4, int. 5, scala "B", nonché, a carico del Ricorrente, un assegno mensile di mantenimento di € 200,00 a favore della moglie medesima, che viene corrisposto regolamento, con spese ordinarie e straordinarie delle figlia a proprio carico, in quanto non ancora completamente autosufficiente malgrado il recente lavoro avviato in proprio.

L'origine del sovraindebitamento del Mugnaroli deriva da una vera e propria disavventura, di cui si dirà, collegata alla passione sportiva del ricorrente per il calcio giovanile, avendo da sempre dedicato tempo non retribuito al mondo sportivo del ragazzi, quale allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile di alcune realtà associative dilettantistiche (attualmente il Mugnaroli è impegnato con l'Ass. A.P.D. Bellaria Igea Marina 1956, con il ruolo di

Responsabile Settore Giovanile), tra cui l'**A.S.D. "Atletico Santarcangelo"** con sede in Santarcangelo di R. (RN), Via della Resistenza n.5, già affiliata alla U.I.S.P. con Codice Sportivo n. H111323, oggi cessata, già iscritta anche nel Registro delle Associazioni presso il CONI e ente di gestione del Centro Sportivo di Poggio Torriana (RN).

Nel periodo dal 2014 al 2020, data di cessazione di fatto delle attività sportive e di gestione dell'impianto, stante il costante impegno profuso, con decorrenza dal 7.1.2014, il Mugnaroli ha ritenuto di accettare la proposta di assumere la carica di legale rappresentante della predetta "ASD Atletico Santarcangelo", pur non avendo esperienze di gestione amministrativa di società od enti, ed in tal veste ha sottoscritto il Processo Verbale redatto dalla SIAE in data 8.11.2016, in riferimento agli esercizi 2012/2013 e 2013/2014, con cui veniva accertato il mancato versamento dell'IVA 2013 da parte dei precedenti responsabili dell'ente sportivo.

Invero, come si evince dal predetto Processo Verbale, gli stessi accertatori danno atto che il mancato versamento dell'imposta attiene all'esercizio precedente all'assunzione della carica di presidente del Mugnaroli, il quale dichiara a verbale di non essere stato a conoscenza, e comunque di non aver avuto contezza, del mancato versamento dell'IVA da parte dell'A.S.D. nel precedente esercizio.

A seguito di detto Verbale, l'Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di Avvisi di Accertamento a carico dell'A.S.D. - e conseguentemente delle persone fisiche che ne erano i rappresentanti, tra cui il Mugnaroli - che saranno esattamente descritti in prosieguo di trattazione, relativi agli anni di imposta dal 1.7.2012 al 30.6.2015, a **titolo di maggiore imposta dovuto per IVA, IRES e IRAP, per la somma di € 372.798,90** per sorte, interessi e sanzioni, oltre interessi di mora successivi.

Il Ricorrente non ha maturato debiti ulteriori di una certa rilevanza, se non un finanziamento con FCA Bank s.p.a. di residui € 1.400,00, in corso di regolare ammortamento con ultima rata di € 200,00 scadente il 20.05.2024, per l'acquisto di un'autovettura Fiat Punto 1.2, debito che il Ricorrente intende mantenere fuori dal Piano in quanto ha necessità di mantenere la proprietà dell'autovettura, necessaria per recarsi al lavoro.

La debitoria che si intende definire è dunque quella maturata dalla ASD, di cui il Mugnaroli è

tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 38 c.c., in forza del ruolo assunto di presidente del sodalizio dilettantistico.

E' appena il caso di osservare, fin da ora, che i medesimi Avvisi di Accertamento sono stati notificati personalmente anche a carico del **sig. Angelo Bullini**, c.f. BLLNGL72L21H294F, nato a Rimini il 21.7.1972, ivi residente, posto nella medesima situazione del Mugnaroli e dunque **coobbligato solidale**, quale allenatore di calcio delle squadra giovanili che nei medesimi periodi di riferimento ha rivestito il ruolo di responsabile e legale rappresentante della "ASD Atletico Santarcangelo".

Ciò si dica in quanto **la proposta di Concordato Minore che viene formulata dal sig. Glauco Mugnaroli si intende avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 c.5 CCII, con liberazione del coobbligato sig. Angelo Bullini, di cui si esporrà la condizione personale di sostanziale incapienza patrimoniale e reddituale.**

Attualmente, dunque, il Mugnaroli si trova chiaramente in stato di sovraindebitamento, dal momento che il suo patrimonio disponibile - costituito

- a) dallo **stipendio interamente destinato al sostentamento** personale e familiare,
- b) dalla **quota di 1/2 dell'immobile assegnato nel 2021 alla moglie** in sede di separazione e
- c) da una **quota immobiliare (pari a 1/18) di un appartamento ricevuto in successione ereditaria** unitamente ai propri famigliari - non gli consente di far fronte alla ingente situazione debitoria maturata verso l'Erario, anche attraverso gli strumenti di definizione agevolata attualmente accordati dall'ordinamento.

Ciò - unitamente al senso di prostrazione ed inquietudine determina dal trovarsi con tale ingente debito a proprio carico - ha determinato il ricorrente a richiedere l'accesso alla procedura di Concordato Minore di cui agli artt. 74 c.2 CCII, nella formula del Concordato Minore Liquidatorio, grazie all'intervento finanziario di due soggetti terzi, nei termini in cui si dirà.

*

Con istanza del 15.5.2023 (**doc.6**) il sig. Mugnaroli ha chiesto all'O.C.C. Romagna la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi, nominato nella persona della dr.ssa Francesca Castagnoli, commercialista in Savignano sul R., che ha accettato l'incarico in

data 6.6.2023 (procedimento OCC ROMAGNA n. 101/2023) (**doc.7**) e che ha avviato una serie di interlocuzioni con lo scrivente *advisor*, ai fini della proposta di Concordato che si formula con la presente.

*

La Proposta di Concordato Minore che il sig. Mugnaroli intende sottoporre ai propri creditori in estrema sintesi prevede:

i) la messa a disposizione della procedura, da parte di un terzo, della somma di € 49.312,00, quale controvalore delle quote immobiliari di cui il Mugnaroli è titolare, ed in particolare:

- di 1/2 dell'abitazione assegnata alla moglie, posta in Savignano sul Rubicone (FC), Via Flavio Biondo n.4 int. 5 scala "B" (della quale, quindi, il ricorrente manterrà la proprietà, nella misura di 1/2) (in prosieguo, "*Immobile n.1*");
- di 1/18 dell'appartamento posto nello stesso stabile posto in Savignano sul Rubicone (FC), Via Flavio Biondo n.4 int. 9 scala "C" (in prosieguo, "*Immobile n.2*").

Come si vedrà, l'importo di € 49.312,00 rappresenta una somma complessivamente superiore a quello che sarebbe il prezzo minimo di aggiudicazione delle predette unità immobiliari, in sede di prima asta, nell'ambito di un'eventuale Esecuzione Immobiliare, somma da destinarsi per il pagamento dei crediti privilegiati (in sostanza Agenzia Entrate Riscossione), fino ai limiti di capienza, con riparto secondo la regola c.d. della 'priorità assoluta' ("*Finanza Interna*");

ii) la messa a disposizione della procedura, da parte di un terzo, di ulteriori € 15.000,00, per il pagamento integrale delle spese della presente procedura e il pagamento a stralcio, nella misura del 2%, dei residui crediti privilegiati mobiliari declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con la Finanza Interna e dei creditori chirografari *ab origine*, secondo la regola di riparto della c.d. 'priorità relativa' ("*Finanza Esterna*").

II

La sussistenza dei presupposti per l'accesso alla presente procedura e l'insussistenza di condizioni di inammissibilità della domanda

Il sig. Mugnaroli presenta una Proposta di Concordato Minore "liquidatorio" ai sensi dell'art. 74, c. 2, CCII.

Tale norma, ai primi due commi, prevede che:

“1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 [i.e. continuità imprenditoriale o professionale], il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”.

Sussistono senz’altro in capo al ricorrente i presupposti per l’accesso a tale procedura.

Infatti:

- ◆ in primo luogo, rientra tra i debitori di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), CCII (richiamato dall’art. 74, c. 1, CCII) e, in particolare, nella categoria residuale di “debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”. Infatti, come emerge dalla scheda persona completa estratta dalla CCIAA (**doc.8**), l’istante è stato iscritto come imprenditore individuale dal 1998 e fino al 2003, oltre vent’anni addietro, non avendo maturato, peraltro, debiti residui in conseguenza di detta attività, ma da vent’anni è lavoratore dipendente;
- ◆ in secondo luogo, non può certamente qualificarsi “consumatore” (soggetto escluso dalla procedura di Concordato Minore dall’art. 74, c. 1, CCII), in quanto la debitoria che intende definire non ha origine consumeristica ma tra origine da accertamenti fiscali in capo ad ente dilettantistico, per IVA, IRES e IRAP (cfr. Tribunale di Treviso 11 novembre 2022, in www.ilcaso.it);
- ◆ si trova, poi, senz’altro in stato di sovraindebitamento, posto che, stante l’ingente debitoria maturata verso l’Erario, in relazione alla propria situazione patrimoniale, la crisi del sig. Mugnaroli è già vera e propria insolvenza, ovvero definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (come definita dall’art. 2, c. 1, lett. b), CCII);
- ◆ infine, come anticipato, la presente Proposta prevede l’apporto di Finanza Esterna che, evidentemente, andrà a beneficio dell’Erario ed aumenterà in misura apprezzabile la

soddisfazione dei creditori, se si considera che, in difetto, i pochi altri creditori rimarrebbero completamente insoddisfatti dalle ragioni creditorie privilegiate dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, nel caso di specie non sussistono le condizioni di inammissibilità della domanda di cui all’art. 77 CCII. Il ricorrente, infatti:

✓ allega alla domanda tutti i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII, ovvero:

- a) il Piano, inserito nel corpo della presente Proposta¹;
- b) le ultime tre dichiarazioni dei redditi (Modello 730 Redditi 2020, 2021 e 2022) **(doc.9-11)**;
- c) l’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l’indicazione delle somme dovute, nonché, se muniti, del relativo domicilio digitale **(doc.12)**;
- d) la dichiarazione sulla assenza di atti dispositivi ex art. 75, c.1 lett. d), CCII compiuti negli ultimi cinque anni, fatta eccezione per l’assegnazione giudiziale della casa coniugale **(doc.13)**;
- e) la documentazione relativa allo stipendio in corso, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della famiglia **(doc.14)**;
- f) la Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dr. sta Francesca Castagnoli, resa in data 15.12.2023 e pervenuta via PEC allo scrivente in data 21.12.2023 **(doc.15)**;

✓ non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;

✓ non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

✓ non risultano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il Tribunale di Forlì è competente per la presente procedura ai sensi dell’art. 27, c. 2, CCII, quale tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali perché vi si trova la residenza del sig. Mugnaroli.

¹ Trattandosi di persona fisica non imprenditore, non vengono allegati i bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni IRAP e dichiarazioni annuali IVA degli ultimi tre anni, né una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Ricorrente.

III

La non assoggettabilità a Liquidazione Giudiziale dell'ente dilettantistico "ASD Atletico Santarcangelo"

A scanso di equivoci, si rappresenta che la debitrice principale, "ASD Atletico Santarcangelo", rispetto alla quale il Mugnaroli risponde quale coobbligato ex art. 38 c.c., rientra nel novero degli enti non commerciale (non più iscritto in alcun Registro od Elenco presso CONI o FIGC), a nulla valendo, in senso contrario, gli accertamenti fiscali notificati dall'Agenzia delle Entrate, regolarmente opposti ma divenuti definitivi a seguito dell'abbandono del contenzioso tributario inizialmente promosso dall'ente.

Infatti, dagli stessi non emerge la ricorrenza del c.d. lucro oggettivo, inteso come "obiettiva economicità dell'attività esercitata" (Cass. 2020/21145) da cui poter evincersi l'esercizio in concreto di attività di impresa; né la decadenza dai benefici agevolativi del regime IVA per superamento dei limiti di legge, comporta di per sé l'accertamento dell'esercizio di attività commerciale.

Si osserva infine che, in ogni caso, l'ente è inattivo da anni, in conseguenza degli Avvisi di Accertamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate già dal dicembre 2017, cui ha fatto seguito la mera attività di impugnazione degli stessi in sede tributaria.

In ogni caso, per puro zelo e per quanto servir possa, si evidenzia che negli ultimi esercizi la A.S.D. ha sempre operato al di sotto dei limiti dimensionali stabili dall'art. 2 c.1 lett. d) CCII.

IV

I debiti del sig. Glauco Mugnaroli

Si riassumono nel seguente schema le posizioni debitorie maturate a carico del Ricorrente:

AdE - Riscossione	IRES - IRAP 2013-2014	215.113,41 €	<u>18° grado mob</u>
AdE - Riscossione	Sanzioni IVA 2014-2015	78.268,36 €	<u>18° grado mob</u>
AdE - Riscossione	IVA 2014-2015	65.012,33 €	<u>19° grado mob</u>
AdE - Riscossione	spese giudiziali	4.890,22 €	<u>chirografario</u>
dr. Fabio Fraternali	compenso tributaria	4.400,00 €	<u>chirografario</u>
FCA Bank S.p.a.	prestito finalizzato	1.400,00 €	<u>chirografario</u>
		<u>369.084,32 €</u>	

Si riepiloga la debitoria come da estratto dei ruoli del 20 aprile 2023, per un totale dovuto, al netto delle rate della definizione agevolata già corrisposte, pari ad **€ 363.174,03**:

Codice Fiscale: MGNGLC63D30I472K
 Denominazione/Cognome Nome: MUGNAROLI GLAUCO



ELENCO CARTELLE/AVVISI

I dati sotto riportati corrispondono a quelli risultanti dai sistemi informatici dell'Agente della Riscossione al 20-04-2023

Importi in Euro																	
Ambito prov.le	Numero Documento	Tipo Documento	Ente Creditore	Data di notifica	Carico affidato	Importo oggetto di sgravio	Importo già pagato	Importo oggetto di stralcio o di definizione agevolata	Residuo carico	Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione	Oneri, dritti e quote	Totale residuo	Importo sospeso	Totale residuo al netto dell'importo sospeso	Rabatez.	Proc. Attive	Def. age.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	
RN	73720016629337003002	Avviso di accertamento esecutivo	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	25-11-2019	127.059,55	0,00	0,00	0,00	127.059,55	3.041,97	7.806,09	137.907,61	0,00	137.907,61	No	No	No
RN	73720016631489008002	Avviso di accertamento esecutivo	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	25-11-2019	13.668,46	0,00	0,00	0,00	13.668,46	588,08	856,40	15.111,94	0,00	15.111,94	No	No	No
RN	13720220004913860002	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	08-08-2022	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	58,64	5,88	3.214,52	0,00	3.214,52	No	No	No
RN	73721017148338001001	Avviso di accertamento esecutivo	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	26-03-2021	72.629,92	0,00	0,00	0,00	72.629,92	1.275,61	4.434,34	78.339,87	0,00	78.339,87	No	No	No
RN	73721017148883006001	Avviso di accertamento esecutivo	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	26-03-2021	86.797,05	0,00	0,00	0,00	86.797,05	1.110,67	5.274,46	93.182,18	0,00	93.182,18	No	No	No
RN	73722017458157009002	Avviso di accertamento esecutivo	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	02-10-2021	34.943,40	0,00	0,00	0,00	34.943,40	474,51	0,00	35.417,91	0,00	35.417,91	No	No	No
TOTALI					338.248,38	0,00	0,00	0,00	338.248,38	6.549,48	18.376,17	363.174,03	0,00	363.174,03			

Il Mugnaroli ha maturato un debito verso il dr. Fabio Fraternali per l'assistenza professionale nelle interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate in relazione agli avvisi di accertamento pervenuti. Il credito è chirografario essendo maturato in relazione ad attività svolta oltre due anni addietro alla data di presentazione della presente proposta.

Si aggiunga che ha dato esito negativo la circolarizzazione effettuata dagli scriventi presso INAIL, SORIT, Comune di Savignano e di Santarcangelo, Regione Emilia Romagna, mentre in Centrale Rischi non risultano posizioni a debito verso il sistema bancario.

a)

I costi della presente procedura di Concordato Minore

Vengono inclusi tra i debiti anche i costi della presente procedura.

Il sottoscritto *advisor*, al solo fine di favorire il buon esito della procedura, ha quantificato il proprio compenso in € 3.000,00, oltre accessori (15% di rimborso spese forfetarie, 4% di CPA e 22% di IVA), per un totale di **€ 4.377,36**, come da mandato sottoscritto in data 10.6.2023 con il

Ricorrente (**doc.16**).

Il professionista facente la funzione di **Gestore della crisi**, nominato nella persona della dr.ssa Francesca Castagnoli, per conto dell'OCC ROMAGNA ha concordato con il debitore il proprio compenso in € 4.491,66 netti, oltre accessori di legge per un lordo di € 5.479,83, parimenti contenendo la pretesa nei valori medi tariffari al fine di agevolare l'accordo con i creditori: di tale importo, spetta alla dr.ssa Castagnoli la quota dell'80%, pari a € 3.593,33, oltre accessori (4% di CPC e 22% di IVA), per un totale di € 4.559,21, mentre la differenza resta acquisita, come quota del 20% al predetto Organismo, come da mandato sottoscritto in data 10.6.2023, unitamente al foglio di calcolo del predetto compenso (**doc. 17**).

b)

I debiti erariali conseguenti agli Avvisi di Accertamento notificati a carico dell'ente dilettantistico "A.S.D. Atletico Santarcangelo"

Come già dedotto, il Ricorrente è solidamente responsabile, unitamente al sig. Angelo Bullini, delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate e conseguenti agli Avvisi di Accertamento emessi e notificati a carico della "A.S.D. Atletico Santarcangelo", già con sede in Poggio Torriana (RN) alla Via Costa del Macello, Numero di Codice Fiscale e Numero di Partita I.V.A. 03958750402.

Detti Avvisi hanno preso le mosse, come già dedotto, dal Processo Verbale redatto dalla SIAE in data 8.11.2016 (doc.18), in riferimento agli esercizi 2012/2013 e 2013/2014, con cui veniva accertato il mancato versamento dell'IVA 2013. Per conto dell'ente il dr. prof. Fabio Fraternali ha proposto ricorso avverso i seguenti Avvisi notificati in data 30.12.2017 / 25.11.2019 / 09.03.2021, poi abbandonati e rinunciati:

THU06C101707/2017 (doc.19)	IVA 2013	25.126,94 €	Def. Agevolata
THU04C101704/2017 (doc.20)	IRES-IRAP 2012-2013	10.180,51 €	Def. Agevolata
THU06C101704/2019 (doc.21)	IVA 2014	34.499,00 €	tributo
		6.616,25 €	interessi
		30.638,04 €	sanzioni

THU04C101695/2019 (doc.22)	IRES-IRAP 2013-2014	59.521,00 €	tributo
		13.195,73 €	interessi
		54.568,90 €	sanzioni
THU06LG00818/2020 (doc.23)	IVA 2015	26.825,00 €	tributo
		5.500,23 €	interessi
		54.568,90 €	sanzioni
THU04LG00816/2020 (doc.24)	IRES-IRAP 2014-2015	30.810,00 €	tributo
		7.242,46 €	interessi
		<u>34.690,27 €</u>	sanzioni
Totale, oltre aggi e interessi successivi		393.983,23 €	

Con i predetti Avvisi l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rimini rettificava il reddito dichiarato:

- per il periodo Imposta sul Valore Aggiunto 2014, chiedendo il pagamento di maggiori imposte per € 34.499,00 oltre ad irrogazione di sanzioni per di un totale € 13.466,27;
- per il periodo 01.07.2013 – 30.06.2014 in materia di IRES ed IRAP, chiedendo il pagamento di maggiori imposte in € 50.493,00 per l'IRES, ed € 9.028,00 per l'IRAP oltre ad irrogazione di sanzioni per € 18.189,63.

La rettifica citata rappresentava l'atto finale di una attività istruttoria iniziata, in data 8 novembre 2016 quando la SIAE – Agenzia Bellaria redigeva Processo Verbale n.03201602814 per l'anno 2013 ai fini IVA.

Infatti, a seguito del succitato processo verbale, in data 04.05.2017 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rimini inoltrava l'invito n. I00122/17 per mezzo del quale chiedeva: (i) la documentazione a supporto dei costi sostenuti nei periodi 2012/2013 e 2013/2014; (ii) una schematizzazione dei beneficiari a cui erano stati effettuati pagamenti; (iii) una relazione in merito al settore giovanile per le stagioni 2012/2013 e 2013/2014; (iv) ed il riscontro delle prestazioni pubblicitarie eseguite.

In data 24.05.2017 la parte rispondeva alle richieste dell'Agenzia delle Entrate con la documentazione nelle proprie disponibilità.

All'esito dell'istruttoria, emergeva principalmente il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, alle rispettive scadenze trimestrali e annuali; veniva contestata, inoltre, la irregolare tenuta della contabilità, ciò che ha determinato ulteriori maggiorazioni, nella misura del 50% relativamente all'Iva (22% anziché l'11%), dovute e conseguenti al disconoscimento delle agevolazioni di cui alla 398/91; oltre alla rideterminazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP, a seguito della perdita dell'agevolazione alla forfettizzazione dei costi nella misura del 97% con conseguente applicazione di un maggior imponibile del 3% rispetto ai ricavi dichiarati.

Si è giunti così alla determinazione di impugnare comunque gli accertamenti innanzi alla competente Commissione Tributaria, ma ai soli fini di poter accedere agli strumenti agevolativi accordati dall'ordinamento. Gli elevati importi a debito, hanno sconsigliato di proseguire nel gravame, anche per non incorrere in una condanna per lite temeraria.

Relativamente agli avvisi di accertamento **(i)** n.ro THU06C101707/2017 e **(ii)** n.ro THU04C101704/2017, è stata presentata in data 31 maggio 2019, istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi e per gli effetti dell'Art.6 e 7 c.2 Lettera B) e comma 3 del D.L. 23.10.2018 n.119 convertito dalla L. 17.12.2018 n.136 (**doc.25**).

(i) In ordine all'accertamento n.THU06C101707/2017 in applicazione della sunnominata agevolazione, l'importo a debito ascritto in data 30.05.2019 ammontava ad euro 10.180,51 da pagarsi in 20 rate ciascuna di euro 509,03; il residuo debito ad oggi è pari ad euro 2.545,15, al netto degli interessi, corrispondente alle cinque rate residue.

(ii) In ordine all'accertamento n.ro THU04C101704/2017 in applicazione della sunnominata agevolazione l'importo a debito ascritto in data 30.05.2019 ammontava ad euro 25.126,94 da pagarsi in 20 rate ciascuna di euro 1.256,35; il residuo debito ad oggi è pari ad euro 6.281,75 al netto degli interessi, corrispondente alle cinque rate residue.

*

Come innanzi evidenziato, a seguito dell'accesso alla Definizione Agevolata ed al pagamento delle prime rate, grazie all'intervento di terzi, il residuo debito erariale ammonta a € 363.174,03.

V

I beni del sig. Glauco Mugnaroli

a) I beni immobili

Come anticipato, il Mugnaroli è titolare di quote immobiliari ed esattamente:

a) **1/2 del diritto di proprietà di unità residenziale posto in condominio in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n. 4 int. 5 scala "B"**, in comproprietà con la moglie sig.ra Ileana Pavolucci (ed a questa assegnato in godimento in sede di separazione consensuale), acquistato con atto di compravendita del 22.12.1987 a rogito dr. Sabattini di Cesena rep. 20383 / racc. 7480, posto al primo piano dello stabile e composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno, due camere da letto, piccolo balcone e sul retro terrazzo a raso.

Il bene è identificato al N.C.E.U. del predetto Comune di Savignano sul R. al Foglio 15, Particella 56, Subalterno 3, Via Flavio Biondo n.4 int. 5, piano 1-3, cat A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie 131 mq., r.c. euro 397,67, oltre ad aree scoperte di 123 mq. (di seguito, per brevità, anche solo "*Immobile n.1*").

L'immobile è libero da iscrizioni pregiudizievoli ed è stato esattamente descritto e stimato dal geom. Gianni Gasperoni di Savignano sul R. con perizia giurata in data 21.09.2022 (**doc.26**), che ha accertato un valore complessivo del bene pari ad € 111.000,00 (per cui la quota del 50% del Mugnaroli avrebbe un valore di € 55.500,00).

Nell'immobile risiedono la moglie e la figlia, essendo stato loro assegnato in forza dei patti di separazione consensuale, con provvedimento del Tribunale di Forlì in data 11.10.2021 (cfr. doc. 4).

b) **1/16 del diritto di proprietà di unità residenziale posto nel medesimo condominio in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n. 4 int. 9 scala "C"**, in comproprietà con Mugnaroli Concetta (1/18), Mugnaroli Patrizia (1/18) e Piacente Anna Maria (15/18), acquistato con atto di compravendita del 4.2.2003 a rogito dr. D'Ausilio Alfredo rep. 112627, e successiva Denuncia di Successione in morte di Mugnaroli Antonio del 12.12.2009, posto al primo piano dello stabile e composto da ingresso, cucina, soggiorno-pranzo, disimpegno, bagno, due camere da letto, balcone a raso su corte interna con lavanderia e locale di sgombero al piano terzo.

Il bene è utilizzato come abitazione dall'anziana madre sig.ra Anna Maria Piacente, ed è identificato al N.C.E.U. del predetto Comune di Savignano sul R. al Foglio 15, Particella 56, Subalterno 9, Via Flavio Biondo n.4 int. 9, piano 1-3, cat A/2, cl. 1, vani 5,5, superficie 119 mq., r.c. euro 397,67, oltre ad aree scoperte di 117 mq. (di seguito, per brevità, anche solo "**Immobile n.2**").

L'immobile è libero da iscrizioni pregiudizievoli ed è stato esattamente descritto e stimato dal geom. Gianni Gasperoni di Savignano sul R. con perizia redatta in data 16.06.2022 (**doc.27**), che ha accertato un valore complessivo del bene pari ad € 103.500,00 (per cui la quota di 1/18 del Mugnaroli avrebbe un valore di € 5.750,00).

Nell'immobile risiede la madre del Mugnaroli, sig.ra Anna Maria Piacente, nata il 25.2.1936.

b) L'inesistenza di patrimonio mobiliare utilmente liquidabile

Il sig. Mugnaroli è proprietario di due beni mobili registrati: una moto Honda Hornet immatricolata nel 2002, di valore irrisorio, e una autovettura Fiat Punto 1.2 69CV immatricolata nel 2018, pagata 11.000,00 euro, con finanziamento a rate di € 200,00 ciascuna, fino al maggio 2024, contratto con FCA Bank s.p.a. (visura PRA, **doc.28**).

L'attuale valore di mercato dell'auto usata è pari ad euro 6.000,00, come si evince dalla valutazione effettuata online (**doc.29**); la presente proposta di concordato non prevede la liquidazione di detto autoveicolo, necessario al Mugnaroli per gli spostamenti lavorativi, ma la prosecuzione del pagamento delle rate di 200,00 euro, fino ad estinzione del residuo debito di 1.400,00 euro, a cui attenderà il sig. Roberto Brolli che ha assunto espresso impegno in tal senso, condizionatamente all'omologa del concordato (**doc.30**).

*

Il Mugnaroli non ha risparmi, né liquidità né investimenti, e il saldo del suo unico conto corrente presso cui viene accreditato lo stipendio, acceso presso BPER filiale di Savignano sul R., al 4.10.2023 è pari ad € 1.933,68, dunque del tutto irrisorio (**doc.31**); sono stati forniti al Gestore della Crisi gli estratti conto dal 30.6.2021 al 30.8.2023 del predetto rapporto di conto corrente bancario, da cui non si evincono movimentazioni anomale.

*

Il Mugnaroli non vanta crediti verso terzi.

c) I redditi

Come si è anticipato, il Ricorrente è dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di operaio-autista, dal 2003, della Cooperativa Sociale “Il Solco”, c.f. 02120460403, con sede in Savignano sul R. (FC), Via Rubicone Destra n.1700.

L’importo netto mensile dello stipendio è pari a € 1.990,00 circa, non gravato da trattenute mensili.

Dai Modelli 730 allegati (cfr. docc. 9-10-11) emerge che il Mugnaroli ha goduto dei seguenti redditi annuali:

Modello 730/2020	Redditi 2019	20.130 €
Modello 730/2021	Redditi 2020	22.217 €
Modello 730/2022	Redditi 2021	23.947 €

Il reddito da lavoro costituisce, dunque, l’unico reddito del sig. Mugnaroli che tuttavia, per quanto si dirà, non potrà, neppure parzialmente, concorrere a formare l’attivo del Piano qui proposto in quanto interamente necessario al sostentamento dell’istante e della sua famiglia (cfr. *infra*).

Ulteriori entrate del Ricorrente sono rappresentate dal rimborso spese di 500,00 euro mensili percepito attualmente dalla A.P.D. “Bellaria Igea Marina 1956” presso cui il Mugnaroli ha assunto l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile, come attestato dal relativo contratto (**doc.32**), mentre d’estate svolge la mansione di cameriere, durante le ore del pranzo, presso Bagno Anita di Cervia, Viale Milazzo, con contratto a chiamata, con circa € 120,00 / 150,00 al mese (pagato con assegno bancario o voucher).

d) Le spese necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia

Si è già detto che il sig. Mugnaroli si è separato dalla moglie sig.ra Ileana Pavolucci, con provvedimento di separazione consensuale reso dal Tribunale di Forlì in data 11.10.2021; la moglie vive con la figlia nell’appartamento assegnatole, in Savignano sul R. (FC), Via Flavio

Biondo n.4 (“Immobile n.1”), e lavora e svolge lavoretti occasionali in quanto malata oncologica.

La figlia Cecilia, nata il 26.12.1997, attualmente convive con la madre e che, si è laureata in podologia nel novembre 2021, da pochi mesi ha aperto una partita IVA ma non è ancora economicamente autosufficiente.

Per il mantenimento suo e della sua famiglia il sig. Mugnaroli ritiene di necessitare di € 1.800,00 mensili/ € 21.600,00 annui, così determinati:

VOCE DI SPESA:	IMPORTO MENSILE:	IMPORTO ANNUALE:
Utenze (acqua, luce, gas, riscaldamento e telefonia, pay TV)	160,00 €	1.920,00 €
Mantenimento moglie (alimenti)	300,00 €	3.600,00 €
Canone di locazione	600,00 €	7.200,00 €
Oneri locazione (50% registro)	6,00 €	72,00 €
Contributo volontario figlia	80,00 €	960,00 €
Alimentazione e sostentamento personale	330,00 €	3.960,00 €
Spese voluttuarie	40,00 €	480,00 €
Assicurazione e bollo	70,00 €	840,00 €
Benzina	220,00 €	2.640,00 €
TOTALE:	1.800,00 €	21.600,00 €

Si evidenzia come il fabbisogno mensile per mantenimento del nucleo familiare del Ricorrente sopra indicato sia in linea con i dati relativi alla spese media mensile delle famiglie italiane con unico componente, stimata dall'ISTAT per il 2021 (ultima disponibile).

VI

Il contenuto economico della Proposta: il Piano

a)

L'attivo del Piano e la sua suddivisione in Finanza Interna e Finanza Esterna

Grazie all'intervento di soggetti terzi - gravitanti nel contesto dell'associazione sportiva da cui si è originato il debito - che si sono impegnati ad aiutare il Mugnaroli per puro spirito

solidaristico e con rinuncia al regresso, il ricorrente intende formulare a tutti i propri creditori una Proposta di Concordato Minore liquidatorio che prevede, innanzitutto, **la messa a disposizione della procedura:**

a) **della somma di € 45.000,00, quale controvalore della quota di proprietà (50%) dell'Immobile n.1 sopra descritto, posto in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n. 4 int. 5 scala "B",** del quale, quindi, il ricorrente manterrà la proprietà e la destinazione in assegnazione alla moglie;

b) **della somma di € 4.312,00, quale controvalore della quota di proprietà (1/18) dell'Immobile n.2 sopra descritto, posto in Savignano sul R. (FC), Via Flavio Biondo n. 4 int. 9 scala "C",** del quale, quindi, il ricorrente manterrà la proprietà e la destinazione ad uso abitativo in favore dell'anziana madre.

La somma complessiva pari ad € 49.312,00 sarà corrisposta dal sig. Roberto Brolli (Cod. Fisc. BRLRRT56H10H949A) nato a San Leo (RN) il 10 giugno 1956 e residente in Santarcangelo di R. (RN), Via Scalone n.514, con le seguenti modalità:

- € 5.000,00 mediante assegno circolare intestato "GLAUCO MUGNAROLI", già consegnato prima di ora al Gestore della Crisi nominato, a dimostrazione della serietà dell'impegno, ed

- € 44.312,00 mediante consegna al Gestore della Crisi nominato di uno o più assegni circolari con la medesima intestazione di cui sopra o mediante bonifico bancario sul libretto di deposito o sul conto corrente intestato alla presente procedura di sovraindebitamento entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore (peraltro, il sig. Brolli ha documentato al Gestore la propria solvibilità, fornendo la propria dichiarazione dei redditi e l'elenco dei beni immobili personali).

Si allega l'impegno in tal senso assunto, con rinuncia al regresso, dal sig. Roberto Brolli, evidentemente condizionato all'omologa del Concordato Minore (doc. 33).

È chiaro che il debitore si è mosso alla presente iniziativa principalmente per liberarsi dall'ingente debito erariale e per poter conservare la proprietà della casa assegnata alla moglie, e anche le liberalità dei soggetti terzi, sigg.ri Roberto Brolli e (come si vedrà) Giuseppe Mussoni,

risponde a tale scopo.

Va, peraltro, evidenziato che **la somma messa a disposizione della procedura dal sig. Roberto Brolli quale controvalore delle suddette quote immobiliari è complessivamente superiore all'offerta minima che in sede di prima asta ne consentirebbe l'aggiudicazione nell'ambito di una procedura esecutiva forzata (- 25% rispetto al valore di stima, pari a totali € 45.937,00 in luogo della somma offerta pari ad € 49.312,00), senza tener conto, inoltre, della formale assegnazione dell'Immobile n.1" alla moglie in sede di separazione, con atto avente data certa, in assenza di pignoramento di detto bene.**

Come si vedrà nel prosieguo, tale somma - volutamente trattata quale finanza interna immobiliare - sarà distribuita secondo la regola della c.d. priorità assoluta, andando a soddisfacimento dei crediti di maggior grado, nella specie, appunto, i crediti erariali vantati dall'Agenzia delle Entrate, fino alla concorrenza degli importi offerti e con declassamento a chirografo della parte incapiente.

Al fine di rendere ammissibile la suddetta previsione, il Gestore ha reso l'attestazione di incapienza ex art. 75, c. 2, CCII, confermando:

a) che il presente Piano assicura ai creditori privilegiati un pagamento, benché non integrale, in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione delle predette unità immobiliari, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la sua causa di prelazione;

b) la correttezza del declassamento dei residui crediti privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria su tale finanza interna immobiliare del Piano.

Tale provvista, ancorché immessa da un terzo, costituirà la **Finanza Interna** del Piano, in quanto rappresenta, come già osservato, il controvalore delle quote immobiliari possedute.

La presente Proposta prevede, inoltre, **la messa a disposizione, da parte del sig. Giuseppe Mussoni (c.f. MSSGPP55R111304T) nato a Santarcangelo di R. (RN) il 11.10.1955, ivi residente in Via Vecchia Marecchia n.521, della somma ulteriore di € 16.500,00, comunque, della maggiore o minore somma necessaria per garantire**

- i) **il pagamento integrale delle spese della presente procedura,**
- ii) **il pagamento a stralcio, nella misura del 2%, dei crediti privilegiati declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con la Finanza Interna e dei creditori chirografari *ab origine*.**

Si allega l'impegno in tal senso assunto dal sig. Giuseppe Mussoni, condizionato all'omologa del Concordato Minore del sig. Mugnaroli e con rinuncia al regresso (doc.34).

La somma di € 16.500,00 viene corrisposta con le seguenti modalità:

- € 5.000,00 mediante assegno circolare intestato a "GLAUCO MUGNAROLI", già consegnato prima di ora al Gestore della Crisi nominato, a dimostrazione della serietà dell'impegno, ed

- € 11.500,00 mediante consegna al Gestore della Crisi nominato di uno o più assegni circolari con la medesima intestazione di cui sopra o mediante bonifico bancario sul libretto di deposito o sul conto corrente intestato alla presente procedura di sovraindebitamento entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa del Concordato Minore.

Tale provvista costituirà la **Finanza Esterna** del Piano.

b)

La suddivisione in classi dei creditori

I creditori sono suddivisi in classi.

L'art. 74, c. 3, CCII prevede, infatti, che la formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi e tra i creditori del sig. Vincenzi esistono creditori di questa tipologia.

Le classi individuate nel presente Piano - sulla base dell'omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico dei creditori inseriti nella medesima classe - sono le seguenti:

✓ **Classe 1 - Spese della procedura di sovraindebitamento**

<u>avv.to Astorre Mancini</u>	Compenso come <i>advisor</i>	4.377,36 €
<u>Dr.ssa Francesca Castagnoli e OCC</u>	Compenso OCC/Gestorei	5.479,83 €
<u>Totale Classe 1 - Spese della procedura di sovraindebitamento:</u>		<u>9.857,19 €</u>

✓ **Classe 2 - Creditore Privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria nell'Immobile Parzialmente Capiante (Agenzia Entrate)**

Trattasi del credito di Agenzia delle Entrate per IRES e IRAP, pari a 293.318,77 € (grado 18), che sarà soddisfatto parzialmente, nei limiti della Finanza Interna immessa nel Piano quale controvalore degli Immobili nn. 1 e 2 sopra descritti, per l'importo pari ad € 49.312,00.

Agenzia delle Entrate	IRES e IRAP - anni 2013/2014, al lordo di interessi, sanzioni, aggi (grado 18)	293.381,77 €
<u>Totale Classe 2 - Creditore privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria Parzialmente Capiante:</u>		293.381,77 €
Soddisfo fino alla capienza: 49.312,00 €		

✓ **Classe 3 - Creditore Privilegiato mobiliare Incapiente (Agenzia Entrate)**

Considerata l'incapienza della Finanza Interna, costituita interamente da massa immobiliare, attestata anche dal Gestore della Crisi come previsto dall'art. 75, c. 2, CCII, il residuo credito dell'Agenzia delle Entrate, è declassato a chirografo ed allocato in apposita classe, **definito nella misura del 2%** con la Finanza Esterna.

Esso riguarda sia il credito per IRES ed IRAP rimasto incapiente nella precedente Classe, sia il credito per IVA, del tutto incapiente.

Agenzia delle Entrate	IRES e IRAP (grado 18), declassato per incapienza	244.069,77 € (293.381,77 € - 49.312 €)
Agenzia delle Entrate	IVA (grado 19), al lordo di interessi, sanzioni, aggi	65.012,33 €
<u>Totale Classe 3 - Creditore privilegiato mobiliare Parzialmente Incapiente Declassato:</u>		<u>309.082,10 €</u>
Soddisfo al 2% con Finanza Esterna: 6.181,64 €		

✓ **Classe 4 - Creditori Chirografari**

Della presente Classe 4 fa parte:

- Agenzia delle Entrate, attraverso Agenzia delle Entrate - Riscossione, che vanta, nei confronti dell'istante, un credito di € 3.216,02 per spese giudiziali ex art. 15 d.lgs. 546/92 conseguenti al contenzioso tributario che ha visto il Mugnaroli soccombente;
- il dr. Fabio Fraternali, che ha maturato un credito per prestazioni professionali, quantificato in € 4.400,00 lordi, per l'assistenza del Mugnaroli nel contenzioso tributario, credito espressamente riconosciuto dal professionista avente natura chirografaria in quanto maturato oltre il biennio (doc.35). Anche detti crediti saranno soddisfatti con Finanza Esterna nella misura del 2%.

Agenzia delle Entrate	Spese giudiziali, al lordo di interessi, sanzioni ed aggi	3.216,82 €
Agenzia delle Entrate	Altri crediti chirografari	1.672,40 €
Dr. Fabio Fraternali	Attività professionale svolta oltre il biennio	4.400,00 €
<u>Totale Classe 4 - Creditori Chirografari:</u>		<u>9.289,22 €</u>
Soddisfo al 2% con Finanza Esterna: 185,78 €		

c)

La ripartizione dell'attivo

Finanza Interna (Immobile n.1 e Immobile n.2) (€ 49.312,00)

Finanza Esterna (€ 15.000,00)

Il riparto, dunque, prevede:

PREDEDUZIONI	Classe 1	9.857,19 €	100%	9.857,19 €
---------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 2	49.312,00 €	100% (nei limiti della capienza immobiliare)	49.312,00 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 3	309.082,10 €	2%	6.181,64 €
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	Classe 4	4.890,22 €	2%	97,80 €
DR. FABIO FRATERNALI	Classe 4	4.400,00 €	2%	88,00 €
<u>Totale riparto</u>				<u>65.536,61 €</u>

Il Piano della Proposta di Concordato Minore che sarà sottoposto dal sig. Mugnaroli alla votazione dei creditori prevede:

1. il **pagamento integrale**, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente Proposta, con utilizzo della Finanza Esterna, delle spese della presente procedura di sovraindebitamento (Classe 1);
2. il **pagamento parziale**, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente Proposta, con utilizzo della Finanza Interna pari a € 49.312,00, del Creditore Privilegiato mobiliare con collocazione sussidiaria negli Immobili n.1 e n.2 Parzialmente Capiente (Classe 2);
3. il **pagamento a stralcio**, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente Proposta, con Finanza Esterna:
 - a) nella misura del 2%, dei residui crediti privilegiati, degradati a chirografo, dell'Agenzia delle Entrate (Classe 3);
 - b) **nella misura del 2%** dei crediti chirografari originari vantati dalla stessa Agenzia e dal professionista dr. Fabio Fraternali (Classe 4).

*

Dunque, il fabbisogno ulteriore rispetto all'importo di 49.312,00 euro erogato dal sig. Roberto

Brolli (quale controvalore delle unità immobiliari del sig. Mugnaroli), ammonta ai seguenti importi:

- Predeuzioni pari a 9.857,19 euro
- Privilegiati declassati pari a 6.181,64 euro
- Chirografari tributari pari a 97,80 euro
- Chirografario pari a 88,00 euro

per un totale complessivo del fabbisogno corrispondente a 16.224,63 euro che trova capienza nella Finanza Esterna messa a disposizione del sig. Giuseppe Mussoni (per 16.500,00 euro).

*

In ordine all'ammissibilità della presente Proposta si osserva, da ultimo, che il presente Piano:

- prevede la cessione di tutti i beni di valore integranti il patrimonio dell'istante e, in quanto tale, rispetta il principio generale di cui all'art. 2740 c.c. e
- non viola il principio che impone il soddisfacimento integrale dei crediti ipotecari e privilegiati nei limiti della capienza del patrimonio immobiliare e mobiliare del sovraindebitato, come accertata dal Gestore della Crisi.

Inoltre, in relazione al giudizio di fattibilità della presente Proposta, si evidenzia che la percentuale di riparto prevista per i creditori privilegiati declassati e per i creditori chirografari - pari al 2% -, attesi i contenuti concreti del presente Piano, appare senz'altro realizzabile e (seppur esigua) non involge il rischio del mancato pagamento del ceto degradato e chirografario *ab origine*.

d)

La tempistica dei pagamenti

Nel caso in cui la presente Proposta ottenga il voto favorevole dei creditori ed intervenga, quindi, l'omologazione del Concordato, i pagamenti saranno eseguiti tutti **entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della presente Proposta di Concordato Minore.**

VII

L'estensione degli effetti del Concordato Minore al sig. Angelo Bullini, coobbligato solidale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 5 CCII

La presente Proposta di Concordato Minore viene formulata espressamente con la previsione dell'estensione dei suoi effetti al sig. Angelo Bullini, con esclusivo riferimento al debito, cui è tenuto in via solidale con il sig. Mugnaroli, maturato verso l'Agenzia - Riscossione. Come noto, l'art. 79 comma 5 CCII prevede che *“Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto”*.

Invero, il sig. Angelo Bullini, C.F. BLLNGL72L21H294F, nato a Rimini il 21.7.1972, ivi residente in Via Prampolini n.15/A, quale legale rappresentante della A.S.D. *“Atletico Santarcangelo”*, è stato destinatario della notifica di quattro dei sei Avvisi di Accertamento, **quale coobbligato solidale, avendo maturato il seguente debito erariale, quantificato dall'Agenzia Entrate Riscossione in euro 193.156,82**, alla data del 15.12.2023, di cui al seguente prospetto (doc.36):

Codice Fiscale: BLLNGL72L21H294F
 Denominazione/Cognome Nome: BULLINI ANGELO



ELENCO CARTELLE/AVVISI

I dati sotto riportati corrispondono a quelli risultanti dai sistemi informatici dell'Agente della Riscossione al 15-12-2023

Importi in Euro																		
Ambito prov.le	Numero Documento	Tipo Documento	Ente Creditore	Data di notifica	Carico affidato	Importo oggetto di servizio	Importo già pagato	Importo oggetto di stralcio o di definizione agevolata	Residuo carico	Interessi di mora / somme aggiuntive / interessi di rateizzazione	Oneri, diritti e quote	Totale residuo	Importo riscosso	Totale residuo al netto dell'importo sospeso	Ratibz.	Proc. Active	Def. aggr.	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	
RN	73720016629337003001	Avviso di accertamento esecutivo	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	25-11-2019	127.059,55	0,00	0,00	0,00	127.059,55	4.080,58	7.868,41	139.008,54	0,00	139.008,54	No	No	No	
RN	73720016631489008001	Avviso di accertamento esecutivo	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	25-11-2019	13.668,46	0,00	0,00	0,00	13.668,46	788,87	867,45	15.324,78	0,00	15.324,78	No	No	No	
RN	13720220004913860001	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	16-05-2023	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	48,98	5,88	3.204,86	0,00	3.204,86	No	No	No	
RN	73722017458157009001	Avviso di accertamento esecutivo	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI - UFFICIO CONTROLLI	02-10-2021	34.943,40	0,00	0,00	0,00	34.943,40	675,24	0,00	35.618,64	0,00	35.618,64	No	No	No	
TOTALI						178.821,41	0,00	0,00	0,00	178.821,41	5.593,67	8.741,74	193.156,82	0,00	193.156,82			

Va chiarito, dunque, fin da ora, che l'effetto esdebitante si verificherà con esclusivo riferimento alle suddette posizioni debitorie erariali (esattamente le medesime n.4 cartelle esattoriali già incluse nella debitoria del Mugnaroli), per l'importo falcidiato pagato dal Mugnaroli, salvo ulteriore precisazione per sorte, interessi, anche di mora, aggi e spese, per le quali soltanto sussiste un rapporto di coobbligazione solidale con il ricorrente sig. Glauco Mugnaroli.

Il sig. Angelo Bullini, peraltro - che sottoscrive la presente proposta volendo beneficiare dei predetti effetti di legge - **ha acconsentito alla scrivente advisor di operare una disamina completa della sua situazione patrimoniale, reddituale e debitoria, che viene rappresentata compiutamente** - al fine di non gravare la presente proposta concordataria - nella Relazione che si produce (**doc. 37**), al fine preciso di documentare al creditore Agenzia Entrate Riscossione (ed agli organi della procedura) lo stato di sovraindebitamento del medesimo sig. Bullini e la sua assoluta incapacità di far fronte autonomamente al predetto debito, **in totale carenza di beni mobili ed immobili intestati ed essendo titolare solo di una posizione lavorativa derivante dalla partecipazione sociale in impresa agricola in forma di società semplice, da cui tra esclusivo sostentamento per sè e per la propria famiglia.**

Nel rinviare alla Relazione allegata (cfr. doc. 37) si anticipano, comunque, le seguenti informazioni, condivise con l'OCC.

a) **La Situazione Familiare e Lavorativa del sig. Angelo Bullini**

Il sig. Angelo Bullini, nato a Rimini il 21/07/1972, c.f. BLL NGL 72L21 H294F, coniugato dal 2005 con la sig.ra Donatella Mulazzani, nata il 3.8.1972, di professione insegnante, da cui ha avuto una figlia di nome Bullini Chiara, nata il 10/10/2004, vive con la propria famiglia in Viserba di Rimini in appartamento di proprietà della moglie.

Egli è occupato come Imprenditore Agricolo Professionista (I.A.P.) presso la "società agricola ALBA PEPERONCINO s.s." di cui detiene una partecipazione sociale del 50% e da cui trae il proprio reddito. Il reddito imponibile dichiarato dalla predetta società agricola nel 2022 è pari ad euro 393,00.

Dal Casellario Giudiziale non si evincono pendenze.

b) L'assenza di patrimonio. Il reddito

b1) Beni immobili

Il sig. Angelo Bullini non è proprietario di alcun bene immobile, né lo è stato.

b2) Beni mobili

Partecipazioni Sociali

Il sig. Angelo Bullini è titolare di una partecipazione sociale del 50% dell'impresa agricola in forma di società semplice denominata "società agricola ALBA PEPERONCINO s.s." di cui è socio lavoratore quale I.A.P.

Dalla Valutazione patrimoniale della predetta società agricola (all.to 1 alla relazione sub doc.37), redatta in data 15.10.2023 dal commercialista rag. Emanuel Rebecchi di Savignano sul R. (FC), si evince che il valore della predetta partecipazione sociale è pari a € 3.137,00.

L'indagine presso il Registro Imprese evidenzia anche la titolarità di una partecipazione sociale in seno alla società agricola M.A.E.E. s.s., con sede in Bellaria, cessata in data 28.8.2019.

b3) Beni mobili registrati

Il sig. Angelo Bullini non è proprietario di alcun bene mobile registrato.

b4) Redditi/Crediti

Dagli ultimi tre modelli 730 della moglie sig.ra Donatella Mulazzani si evince che il sig. Angelo Bullini è fiscalmente a suo carico unitamente alla figlia; il reddito imponibile dichiarato nel modello 730/2022 dalla sig.ra Donatella Mulazzani ammonta a 21.907,00 euro (modello 730/2021 pari ad un imponibile di 20.775,00; modello 730/2020 pari ad un imponibile di 21.811,00 euro). Il sig. Angelo Bullini è titolare di un c/c acceso presso BancaEtica filiale di Bologna con saldo al 3.11.2023 pari ad euro 1146,19.

In conclusione, non avendo il sig. Bullini disponibilità economiche, patrimoniali e finanziarie per far fronte autonomamente al debito, od anche solo per contribuire alla definizione dei debiti erariali, intende beneficiare dell'esdebitazione ex art. 79 comma 5 CCII, conseguente all'adempimento del Concordato Minore proposto dal sig. Glauco Mugnaroli che vi acconsente, in riferimento al debito complessivo di euro 191.416,38, salvo precisazioni, portato dai quattro avvisi di accertamento di cui al suddetto prospetto.

VIII

Il computo dei crediti ai fini del voto

Ai sensi dell'art. 79, c. 1, CCII, *“Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”.*

Pertanto, nel caso di specie:

- i creditori della Classi 1 non voteranno, essendone prevista l'integrale soddisfazione (prededuzioni);
- il creditore della Classe 2 non voterà, essendone prevista l'integrale soddisfazione nei limiti del controvalore immobiliare ricavato con finanza esterna;
- i creditori delle Classe 3 e 4 voteranno, per la parte declassata del credito, e per la parte chirografaria *ab origine*.

IX

La convenienza della Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

L'art. 80 c.3 CCII prevede che

- in caso di contestazione della convenienza della proposta, il concordato venga comunque

omologato dal signor Giudice se ritiene “*che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria*”;

- in caso di mancanza di adesione da parte dell'Amm.ne Finanziaria ”*quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*”.

La presente Proposta di Concordato Minore è sicuramente più conveniente rispetto sia all'alternativa delle esecuzioni individuali di singoli creditori che all'alternativa della Liquidazione Controllata del sovraindebitato sotto molteplici profili:

- a) grazie all'intervento di terzi, il Mugnaroli si vede valorizzate le quote immobiliari possedute, che restano nella sua disponibilità, ma che vengono controvalorizzate mediante immissione immediata delle somme eventualmente ricavabili in sede di esecuzione forzata, con una tempistica ravvicinata certamente non paragonabile a quella propria delle procedure esecutive immobiliari;
- b) la quota di proprietà della casa coniugale è oggetto di assegnazione giudiziale con provvedimento trascritto: ciò significa che, a tutto concedere, essa potrà tornare nella disponibilità del Mugnaroli, a fini esecutivi, solo all'esito di un contenzioso giudiziario avente ad oggetto l'accertamento della eventuale inopponibilità ai creditori della predetta assegnazione: la proposta di concordato minore, invece, valorizza la quota *come se* fosse già nella disponibilità del Mugnaroli e vendibile a terzi, dunque, si fonda sulla *fictione juris* della sua immediata alienabilità libera da persone o cose;
- c) l'ulteriore finanza esterna, pari a 15.000,00 euro, sarebbe assente in ipotesi di Liquidazione Controllata aperta a carico del ricorrente;
- d) sulla possibilità di aggressione del quinto dello stipendio (pari alla somma indicativa di mensili € 350,00), qui escluso dall'attivo, si evidenzia che esso potrebbe essere appreso nell'ambito di una procedura di Liquidazione Controllata, solo per un triennio, e dunque nella misura del minor importo di € 12.600,00, salvo una maggiore determinazione da

parte del signor Giudice, somma che, in ogni caso, potrebbe essere destinata al creditore Agenzia Entrate Riscossione solo depurata delle spese prededucibili maturate dall'OCC e dal liquidatore, e dunque nell'ammontare decisamente più contenuto.

X

La Relazione Particolareggiata del Gestore della Crisi

Dr.ssa Francesca Castagnoli

In data 15.12.2023 il Gestore della Crisi Dr.ssa Francesca Castagnoli ha predisposto la Relazione Particolareggiata ex art. 76, c. 2, CCII, **anche in relazione all'incapienza del patrimonio del sig. Mugnaroli ex art. 75, c. 2, CCII ai fini del declassamento e dello stralcio del credito privilegiato incapiente, nonché in relazione ai presupposti di estensione degli effetti della presente procedura al sig. Angelo Bullini, stante la totale incapienza patrimoniale e reddituale di questi**, Relazione che viene qui prodotta (cfr. sub doc.15).

* * *

L'art. 78, c. 2 bis, CCII stabilisce che *“Con il decreto di cui al comma 1 [i.e. decreto di apertura della procedura], il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore”*.

Nel caso di specie la nomina del Commissario Giudiziale può senz'altro essere omessa, in quanto non viene richiesta l'inibitoria delle azioni esecutive (peraltro, allo stato insussistenti) e non ricorrono gli altri presupposti previsti dalla citata disposizione (cfr. Trib. Forlì 14.1.2023). Peraltro, il concordato proposto è ad esecuzione “istantanea”, dato che, come di vedrà meglio nel prosieguo, la provvista per i pagamenti ai creditori sarà quasi integralmente disponibile entro un determinato termine dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.

* * *

In relazione a quanto sopra esposto, il sig. Glauco Mugnaroli, assistito nella formulazione della presente Proposta dall'avv. Astorre Mancini

chiede

ai propri creditori di aderire alla Proposta di Concordato Minore sopra formulata ex artt. 74 e ss. CCII facendo pervenire al Gestore della Crisi nominato dr.ssa Francesca Castagnoli il proprio voto favorevole ai sensi dell'art. 78, c. 2, lett. c), CCII e per gli effetti di cui all'art. 79 CCII.

* * *

Si producono i seguenti allegati obbligatori ex art. 75 CCII unitamente ai documenti citati (docc. 1-38):

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. docc.9-10-11);
- b) elenco creditori con cause di prelazione, somme dovute e domicilio digitale (cfr. doc.12);
- c) dichiarazione di assenza di atti dispositivi e/o di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. doc.13);
- d) elenco spese necessarie per il mantenimento personale e della famiglia (cfr. doc.14).

*

- 1) Documento di identità e codice fiscale del Ricorrente
- 2) Contratto di locazione in corso, sottoscritto in data 3.3.2020
- 3) Contratto di lavoro a tempo determinato con la Coop. Sociale "Il Solco" di Savignano, dal 19.5.2003
- 4) Provvedimento di separazione consensuale reso dal Tribunale di Forlì in data 11.10.2021
- 5) Certificato di stato di famiglia
- 6) Istanza di nomina Gestore della Crisi presentata in data 15.5.2023 all'OCC ROMAGNA
- 7) Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della dr.ssa Francesca Castagnoli
- 8) Scheda persona CCIAA
- 9) Dichiarazioni dei redditi - Modello 730 Redditi 2020
- 10) Dichiarazione dei redditi - Modello 730 Redditi 2021
- 11) Dichiarazione dei redditi - Modello 730 Redditi 2022
- 12) Elenco dei creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute
- 13) Dichiarazione sugli atti dispositivi ex art. 75, c1. lett. d) CCII compiuti negli ultimi cinque anni
- 14) Dichiarazione relativa allo stipendio in corso ed al fabbisogno familiare
- 15) Relazione particolareggiata ex art. 76 c.2 CCII dell'OCC dr.ssa Castagnoli in data 15/21.12.2023
- 16) Mandato sottoscritto con l'avv. Astorre Mancini in data 10.6.2023
- 17) Mandato sottoscritto con il Gestore della Crisi dr.ssa Francesca Castagnoli in data 10.6.2023
- 18) Processo Verbale redatto dalla SIAE in data 8.11.2016
- 19) Avviso di Accertamento n. THU06C101707/2017 del 20.12.2017
- 20) Avviso di Accertamento n. THU04C101704/2017 del 20.12.2017
- 21) Avviso di Accertamento n. THU06C101704/2019 del 19.11.2019
- 22) Avviso di Accertamento n. THU04C101695/2019 del 19.11.2019
- 23) Avviso di Accertamento n. THU06LG00818/2020 del 9.3.2021
- 24) Avviso di Accertamento n. THU04LG00816/2020 del 9.3.2021
- 25) Istanza di definizione agevolata in data 31.5.2019
- 26) Perizia giurata in data 21.9.2022 redatta dal geom. Gianni Gasperoni, riguardo l'Immobile n.1
- 27) Perizia redatta in data 16.6.2022 dal geom. Gianni Gasperoni, riguardo l'Immobile n.2
- 28) Visura PRA
- 29) Valutazione auto usata
- 30) Impegno di terzo al pagamento della rata finanziamento autovettura
- 31) Estratto di saldo c/c alla data del 4.10.2023
- 32) Contratto "A.P.D. Bellaria Igea Marina 1956" del 26.7.2023
- 33) Impegno ad erogare finanzia sottoscritto dal sig. Roberto Brolli
- 34) Impegno ad erogare finanzia sottoscritto dal sig. Giuseppe Mussoni

- 35) Pro forma dr. Fabio Fraternali
- 36) Prospetto estratto dei ruoli a carico del sig. Angelo Bullini, coobbligato
- 37) Relazione sulla situazione debitoria e patrimoniale del sig. Angelo Bullini

* * *

Rimini, 21 dicembre 2023

Con osservanza

Avv. Astorre Mancini

Glauco Mugnaroli

Angelo Bullini (coobbligato)

Roberto Brolli (finanziatore esterno)

Giuseppe Mussoni (finanziatore esterno)